



MILEFO

25 MAR 2014

Com	Roma	25/03/2014
	Protocollo	P 5486/2014

 N° 10/2014 Reg. Circolari
 


## Consiglio Superiore della Magistratura

**Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento**

0000000703		
PROCURAZIONE GENERALE DELLA REPUBBLICA		
CAGLIARI		
N. 1708-625 MAR. 2014		
UFFICIO	CC	11/12
Funzione	Matr. civ. 11/12	Aut. 11/12
Esecutore	Secc. 11/12	

V. In Cagliari, addì 25 MAR. 2014

 Il Procuratore Generale  
 Ettore Angioni
 

 AI MINISTRO  
 della Giustizia  
 R O M A

 AI PRIMO PRESIDENTE  
 della Corte di Cassazione  
 R O M A

 AI PROCURATORE GENERALE  
 della Repubblica presso la  
 Corte di Cassazione  
 R O M A

 AI SEGRETARIO GENERALE  
 della Corte Costituzionale  
 R O M A

 Ai PRESIDENTI  
 delle Corti di Appello  
 LORO SEDI

 Ai PROCURATORI GENERALI  
 della Repubblica presso le  
 Corti di Appello  
 LORO SEDI

 AI PROCURATORE  
 NAZIONALE ANTIMAFIA  
 R O M A

 Ai PRESIDENTI  
 dei Tribunali  
 LORO SEDI

 Ai PRESIDENTI  
 dei Tribunali di Sorveglianza  
 LORO SEDI

 Ai PRESIDENTI  
 dei Tribunali per i Minorenni  
 LORO SEDI

 Ai PROCURATORI della  
 Repubblica presso i Tribunali  
 LORO SEDI

 Ai PROCURATORI della  
 Repubblica presso i  
 Tribunali per i minorenni  
 LORO SEDI

 All'Ispettorato Generale del  
 Ministero della giustizia  
 R O M A

**OGGETTO:** Pratica nn. 5/VQ/2014. Modifica della risoluzione del 26 luglio 2010 (e succ. mod.), in materia di trasparenza del governo autonomo e necessità di comunicazione nella moderna amministrazione della giustizia



CSM

CSM	Roma	25/03/2014
	Protocollo	P 5486/2014

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 marzo 2014 ha adottato la seguente delibera:

“

- -visto l'art. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. mod., secondo cui *“l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*;

-visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-rilevato che, come compiutamente esaminato nella risoluzione plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 marzo 1993, i problemi di compatibilità delle singole disposizioni della legge n. 241/1990 con la particolare collocazione ordinamentale del Consiglio devono essere affrontati in relazione alle singole disposizioni della legge sul procedimento amministrativo, poiché la normativa in questione non può ritenersi applicabile in via diretta e immediata all'attività consiliare, avendo quella normativa come destinatari i soggetti della Pubblica Amministrazione nel cui novero il Consiglio medesimo non è immediatamente riconducibile;

-ritenuto che l'art. 1 della l. n. 241/1990, concernente i fini dell'attività amministrativa e i criteri che devono reggerla, introduce una disposizione che deve trovare espressa applicazione perché affonda le sue radici nei principi costituzionali d'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, sicché deve ad essa direttamente uniformarsi anche l'attività del Consiglio;

-rilevato che *“la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* (art. 1, co. 1, d.lgs. n. 33/2013) e che, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza *“concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”* (art. 1, co. 2, d.lgs. n. 33/2013);

-considerato che, pur non essendo il CSM espressamente inserito tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a cui fa riferimento l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 nel definire l'ambito soggettivo di applicazione di detto

<i>Csm</i>	Roma	25/03/2014
	Protocollo	P 5486/2014



provvedimento legislativo, la disciplina delineata dal codice della trasparenza amministrativa costituisce attuazione di un principio cardine dell'azione amministrativa, per cui, pur non essendovi un'applicazione diretta e immediata del d.lgs. n. 33/2013, va valutata la compatibilità delle singole disposizioni con la particolare collocazione ordinamentale del Consiglio;

-evidenziato che, con l'adozione del d.lgs. n. 33/2013, in una prospettiva diversa da quella definita dal diritto di accesso di cui alla legge sul procedimento amministrativo, il legislatore ha deciso di assicurare a chiunque, senza alcuna necessaria correlazione con un interesse personale e qualificato, il diritto di avere conoscenza delle informazioni rilevanti concernenti l'operato dell'amministrazione, i suoi risultati, i costi economici della sua azione, il comportamento e i compensi dei dipendenti e dei dirigenti, etc., così individuando un nuovo modo di concepire i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, i quali, ben al di là degli stretti confini dell'accesso ai documenti in senso tradizionale, possono avere cognizione diretta dell'intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni;

-ritenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 33/2013, nell'indicare i limiti alla trasparenza, ha definito un diverso equilibrio tra pubblicità e riservatezza rispetto al sistema previgente nel quale prevaleva l'esigenza della riservatezza (tutela dei dati personali) su quella della conoscibilità diffusa (trasparenza), attraverso un sistema di pubblicità limitata in cui si è dato maggior peso alla tutela dei dati personali;

-considerato che l'art. 4 d.lgs. n. 33/2013 inverte i termini del rapporto, non solo ritenendo che tutti i dati personali, la cui pubblicazione è indicata come obbligatoria, sono pertinenti e indispensabili ai fini dell'attuazione della trasparenza amministrativa nei modi e nei limiti indicati dal medesimo decreto, ma consentendo altresì la pubblicazione di dati non obbligatori, purché si rispettino i limiti generali derivanti dalla diffusione dei dati;

-rilevato che le disposizioni richiamate, che definiscono i contenuti del principio generale di trasparenza amministrativa e consentono alle amministrazioni di rendere pubblici atti per i quali non sia prescritto uno specifico obbligo di pubblicità, risultano applicabili anche all'attività del CSM;

-evidenziato che tra gli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, l'art. 23 d.lgs. n. 33/2013 prevede anche i concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale e per le progressioni in carriera;

-ritenuto che, in tale prospettiva, per le pratiche di competenza della Quinta Commissione relative al conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, le delineate esigenze di trasparenza possono essere realizzate con la pubblicazione sul sito Cosmag, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, man mano che gli atti pervengono al Consiglio e fino ai 30 giorni successivi alla data di approvazione della delibera che definisce il concorso,

<i>Csm</i>	Roma	25/03/2014
	Protocollo	P 5486/2014




dell'autorelazione prodotta da ciascun candidato, del parere attitudinale, delle statistiche e dell'eventuale progetto organizzativo; si tratta, invero, degli atti più significativi della procedura, idonei a rispondere alle esigenze di trasparenza amministrativa sopra delineate;

- ritenuto che, potendo quegli atti contenere dati sensibili e non operando in detta materia il meccanismo del silenzio assenso, la pubblicazione può avvenire solo con il preventivo assenso degli interessati, ai quali va rimessa la decisione di autorizzare la pubblicazione, senza che tale opzione possa incidere sulle successive scelte consiliari relative alla procedura concorsuale;

- ritenuta dunque l'opportunità di incidere sulla normativa consiliare in materia (TU sulla dirigenza giudiziaria) modificandola nei termini che seguono (le modifiche sono evidenziate in neretto):

\*\*\* \*\*

Modifica della Circolare n. P. 19244 del 3 agosto 2010 - Delibera del 30 luglio 2010 (Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria)

- PARTE I

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI ...

5. DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

.....

5.3. La domanda di partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente via Intranet secondo le modalità riportate nel vademecum consultabile sul sito intranet [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it), salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso.


Ogni magistrato non può presentare o confermare più di tre domande di conferimento di incarico direttivo, in modo da non averne più di tre contemporaneamente efficaci.

Non saranno prese in considerazione successive domande ove determinino il superamento del limite individuato, a meno che non intervenga specifica revoca di quelle precedentemente formulate, in maniera tale che il singolo magistrato non superi mai la presenza contestuale di tre domande di conferimento di un ufficio direttivo.

Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere prodotti:

- a) i pareri previsti dalla presente circolare ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;
- b) le statistiche comparate relative all'ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva;

<i>Com</i>	Roma	25/03/2014
	Protocollo	P 5486/2014




c) <sup>AFI</sup> concisa scheda di autorelazione contenente elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell'incarico direttivo, ivi compresa l'elaborazione di un progetto organizzativo di massima relativo all'ufficio richiesto;

d) eventuale dichiarazione di assenso alla pubblicazione sul sito intranet [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it) dell'autorelazione, del parere attitudinale, delle statistiche e dell'eventuale progetto organizzativo.

- PARTE II

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI SEMIDIRETTIVI .....

5. DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO .....

5.3. La domanda di partecipazione al concorso Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente via intranet secondo le modalità riportate nel vademecum consultabile sul sito intranet [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it), salvo diverse disposizioni contenute nel singolo bando di concorso.

Ogni magistrato non può presentare o confermare più di tre domande di conferimento di incarico semidirettivo, in modo da non averne più di tre contemporaneamente efficaci.

.....

Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere prodotti:

- i pareri previsti dalla presente circolare ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi nei termini indicati dal bando di concorso;
- le statistiche comparate relative all'ultimo triennio calcolato a far data dalla pubblicazione ovvero dalla vacanza, nel caso in cui la pubblicazione sia ad essa successiva;
- concisa scheda di autorelazione contenente elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell'incarico semidirettivo;
- eventuale dichiarazione di assenso alla pubblicazione sul sito intranet [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it) dell'autorelazione, del parere attitudinale, delle statistiche.

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza della presente tutti i magistrati del Distretto di competenza, rappresentando che trova applicazione la disciplina in tema di conferimento degli incarichi direttivi contenuta nel T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria.

“

■ SEGRETARIO GENERALE  
(Carlo Visconti)

*Carlo Visconti*